

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 867/AV2 DEL 05/06/2018**

**Oggetto: GRUPPO VOLONTARI HOSPICE LORETO ONLUS- ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO PRESSO HOSPICE DI LORETO- APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE- ANNI 2018/2019/2020**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: *“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”*, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: *“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”* e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: *“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”*.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O.C. Supporto Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Approvare lo schema di convenzione tra questa ASUR/Area Vasta 2 e l’Associazione di volontariato “Gruppo Volontari Hospice Loreto” Onlus (GVHL onlus), con sede legale a Loreto 60025 (An), Via Asdrubali 10, C.F.: 93130110427, nella persona del legale rappresentante e Presidente meglio in atti generalizzato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (doc.n.1), al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività di volontariato presso la struttura territoriale Hospice, Via S. Francesco 1, 60025 Loreto, facente parte del Distretto di Ancona/Area Vasta 2;

- 3 Stipulare con l'Associazione GVHL onlus convenzione, di cui allo schema allegato, ai fini dello svolgimento delle relative attività presso l'Hospice di Loreto del Distretto di Ancona, da parte del personale addetto e autorizzato, come da elenco trasmesso, a titolo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 4 Stabilire che la stipulanda convenzione, come stabilito d'intesa e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, avrà validità triennale dal 01.01.2018 al 31.12.2020 quale scadenza naturale; nel contempo stabilire che la validità triennale è sottoposta alla condizione della presentazione di idonea polizza assicurativa valevole per parte dell'anno 2018 e per i successivi 2019/2020 prima che giunga a scadenza quella in essere e senza soluzione di continuità;
- 5 Dare atto della vigenza del "Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le associazioni di volontariato e l'ASUR Marche/Area Vasta 2" approvato con Determinazione del Direttore di Area Vasta 2 n. 1551/AV2/30.10.2017 che si allega (doc.2) e, pertanto, stabilire che il ridetto si applica all'instaurando rapporto convenzionale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6 Precisare che dall'adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio ASUR Marche sezionale Area Vasta 2 per il periodo di competenza, nemmeno a titolo di rimborso degli oneri assicurativi sostenuti dall'Associazione per intervenuta espressa rinuncia scritta da parte del Presidente del GVHL onlus;
- 7 Dare mandato all'URP di AV2 e alla Direzione del Distretto di Ancona a porre in essere tutti gli adempimenti tecnico gestionali che scaturiscono dall'attuazione della stipulanda convenzione, inerenti i rapporti con l'Associazione ovvero riguardanti verifiche e controlli sul rispetto dell'atto convenzionale;
- 8 Comunicare conseguentemente il presente atto per gli adempimenti di cui al punto che precede;
- 9 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- 10 Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2

Ing. Maurizio Bevilacqua

PER I PARERI INFRASCRITTI:

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio ASUR, sezionale AV2, anno 2018.

Il Dirigente U.O.C. Supporto
all'Area Controllo di Gestione
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.S. Supporto
all'Area Contabilità Bilancio e Finanza
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n.18 pagine di cui 9 pagine di allegati costituenti parte integrante

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Quadro normativo di riferimento:

- Art. 2 della Costituzione Italiana;
- D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- L. n. 266/1991 ad oggetto “*Legge sul volontariato*”;
- D.M. 14/02/1992 “*Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima*”;
- D.M. 16/11/1992 “*Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato*”;
- L. R. n. 48/1995 ad oggetto “*Disciplina del volontariato*”;
- L.R. 30-5-2012 n. 15 “*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*”;
- D.G.R.M. 11 giugno 2013 n. 884 ad oggetto atti di indirizzo generali concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici operanti nel settore per lo svolgimento di attività di volontariato;
- L.R. 13/2003 ad oggetto: “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”;
- L.R. n. 17/2010 modifiche alla L.R. 13/2003;
- L.R. n. 17/2011 modifiche alla L.R. 13/2003 e s.m.i.;
- DGRM n. 1704/2005 concernente direttiva sulle modalità di esercizio delle funzioni dell'ASUR;
- Determina n. 785/DGASUR del 31/12/2005 regolamentazione provvisoria in materia di decentramento di funzioni amministrative;
- la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*”;
- Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “*DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni*”;
- Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “*Insedimento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2*”.

Motivazione:

L'art. 2 della Costituzione Italiana stabilisce che “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*”;

La Legge n. 266 dell'11.08.1991, Legge-quadro sul volontariato, riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e stabilisce i principi cui attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. La legge dello stato ha disciplinato e circoscritto l'attività di volontariato (art. 2 e 3), ha stabilito forme di assicurazione obbligatoria per gli aderenti all'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività (art. 4), anche con apposita disposizione ministeriale di cui al D.M. 14 febbraio 1992, ha stabilito la fonte delle risorse economiche di dette associazioni anche a mezzo di rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con i soggetti pubblici al fine di prestare attività di volontariato a favore di utenti determinati (art. 5).

Il D.Lgs. 502/1992 art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato con cui le Aziende sanitarie stipulano accordi o protocolli, senza oneri a carico del Fondo Sanitario regionale, per stabilire le modalità di collaborazione regolati dalla succitata L. 266/1991;

La Regione, dal canto suo, con il disposto di cui all'art. 1 della L.R. n. 15/2012 ad oggetto norme per la promozione e la disciplina del volontariato, abrogativa della L.R. 13.04.1995 n. 48, nell'ambito delle finalità di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione; riconosce altresì il ruolo da esso svolto a favore dell'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione; promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società; favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista all'articolo 7; promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta dei valori del volontariato;

Per attività di volontariato si intende, dunque, il servizio non occasionale reso per solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, con prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte individualmente o in gruppi tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui il volontario fa parte. L'attività è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e riguarda in particolare, per quello che qui interessa, le prestazioni socio-assistenziali rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità. L'organizzazione di volontariato, quindi, si costituisce per attuare le sopraccitate finalità avvalendosi dell'apporto dei soci aderenti. Gli enti pubblici, dal canto loro, possono stipulare

convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 4 L.R. 15/2012, per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio o per attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

La D.G.R.M. 11.06.2013 n. 884 ha determinato e approvato gli indirizzi generali concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 15/2012 e gli enti pubblici operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento di attività di volontariato, ha dettato i criteri per la stipula di convenzioni e i contenuti degli accordi per l'accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati. Le convenzioni hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere rinnovate.

Le convenzioni contengono, tra gli altri, i requisiti di: durata del rapporto di collaborazione; contenuto e le modalità delle prestazioni di volontariato; numero, qualifica e tempo di impiego delle persone impegnate nelle attività convenzionate; coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura di rischi e di infortuni e malattie dei volontari correlati allo svolgimento dell'attività stessa; indicazione delle spese e degli eventuali oneri ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare la copertura assicurativa per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate, limitatamente alle quote relative ai volontari impegnati; modalità della rendicontazione delle spese sostenute ed i tempi di liquidazione dei rimborsi dovuti;

Con nota del Direttore Generale ASUR Marche (prot. 8091/ASURDG/08.04.2011, in entrata al prot. 7627/AV2/08.04.2011), si sono date indicazioni sul rinnovo delle convenzioni con le associazioni in parola. La nota precisa come la ex Zona territoriale di Fabriano potesse procedere in autonomia quanto all'instaurazione del rapporto convenzionale e limitatamente alla fattispecie in parola, ai sensi dell'art. 2 comma 4, lettera c) della L.R. 13/2003 integrata e modificata con la L.R. 17/2010 e dalle disposizioni di cui alla Determina n. 785/ASURDG/2005 ancora valida; precisa *“Ciò, trattandosi di questione “di stretta pertinenza zonale” (leggasi “di Area Vasta”) e fermo restando che dall’instaurazione del rapporto non può derivare alcun onere economico poiché l’interlocutore è nella circostanza un’associazione di volontariato”*; di talché il Direttore di Area Vasta 2 è competente all'adozione del presente atto.

Nel caso che ci occupa, l'Associazione di volontariato “Gruppo Volontari Hospice Loreto” Onlus (GVHL onlus), con sede legale a Loreto 60025 (An) Via Asdrubali 10, CF 93130110427, con nota del 09.10.2017 a firma del Presidente Gesualdo Angelico (in entrata al prot. 161302/12.10.2017/ASURAV2/AFFGEN/A), ha chiesto di poter rinnovare, per un periodo triennale, la convenzione per lo svolgimento dell'attività di volontariato presso la struttura territoriale Hospice di Loreto. Allegava, a tal fine, copia della polizza assicurativa stipulata con la società Cattolica&Volontariato n. 000426.31.300193 contratta a favore dei propri soci volontari, stipulata il

29.09.2017 di validità annuale, per responsabilità civile, infortuni e malattie, stipulata con la Agenzia 000426 di Osimo.

Con la medesima associazione era stata già stipulata convenzione giusta determina n. 148/DAV2 del 6.02.2017 così come da richiesta pervenuta e relativa documentazione: copia Atto costitutivo dell'Associazione (depositato all'Agenzia delle Entrate il 24.08.2011 n. 5307), copia Statuto, copia atto di notifica del Decreto del Dirigente di Funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione albi e registri sociali n. 60 IVS del 09.09.2011 relativo all'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (prot.0560786/R_MARCHE/GRM/IVS/P/12.09.2011).

La richiesta inoltrata nell'anno 2017 è stata riscontrata dal Direttore di Area Vasta 2, giusta nota del 04.12.2017 (prot.199528/ASURAV2/AFFGEN/P/19.12.2017) con cui si esprimeva sostanziale assenso. La UOC Supporto Affari Generali e Contenzioso, sentita la Direzione Sanitaria del Territorio, aveva, per la sua parte, riscontrato la richiesta medesima con nota 4.12.2017 (prot.196178/ASURAV2/AFFGEN/P/13.12.2017) chiedendo integrazione alla domanda. In data 12.04.2018 (prot. 59176/ASURAV2/AFFGEN/P/14.04.2018), non essendo intervenuto riscontro alcuno, via mail si ribadiva di poter procedere alla definizione dell'iter solo in presenza di integrazione documentale e chiarimenti. In data 22.05.2018 (prot. 82527/ASURAV2/AFFGEN/A/25.05.2018) l'associazione ha evaso la richiesta comunicando che il Presidente non è variato rispetto a quanto indicato nell'atto costitutivo, il progetto di volontariato non varia né nelle modalità né nei giorni ed orari, l'associazione fa espressa rinuncia al rimborso della quota assicurativa pagata per i volontari che prestano servizio e, infine, allega l'elenco nominativo aggiornato dei ridetti associati volontari stabiliti in numero di 12.

In definitiva, all'esito dell'istruttoria, sono depositati nel fascicolo d'ufficio lo Statuto, l'Atto costitutivo dell'Associazione, il Decreto della Regione Marche n. 60IVS del 09/09/2011, copia dell'atto di nomina del Presidente dell'associazione, l'elenco nominativo dei volontari, il progetto dell'attività di volontariato con le modalità di svolgimento e copia della polizza assicurativa in relazione alla quale si dichiara di non richiedere il rimborso della quota versata. Pertanto, quanto al Presidente è eletto Gesualdo Angelico come da verbale n. 2/2015 prodotto, l'elenco nominativo è composto da numero 12 volontari distintamente indicati, il progetto dell'attività è volto ad attuare iniziative e programmi finalizzati all'assistenza organizzata agli ammalati del reparto Hospice e ai familiari degli stessi, con una presenza giornaliera, sia di mattina che di pomeriggio, secondo un calendario comunicato con una media di circa 4 ore/die.

La stipula dell'accordo convenzionale che si richiede prevede, in definitiva, una collaborazione a titolo gratuito per espletamento di attività di volontariato presso la struttura territoriale Hospice, in Via S. Francesco 1 60025 Loreto (An) e l'assenza in capo all'Area Vasta 2 di ogni onere economico, stante anche l'espressa rinuncia, intervenuta da parte del legale rappresentante, del rimborso delle spese

sostenute per oneri assicurativi dei soci volontari. Il Direttore di Area Vasta 2 ha dato il proprio assenso allo svolgimento dell'attività summenzionata.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene utile e necessario procedere con la sottoscrizione di nuova convenzione con l'Associazione GVHL onlus, della durata di tre anni a fra data dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2020 a condizione che venga presentata idonea polizza assicurativa per le coperture richieste *ex lege* prima che giunga a scadenza di quella in essere e senza soluzione di continuità sino alla scadenza naturale dell'accordo.

Infine va detto che al rapporto è applicabile il Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le associazioni di volontariato e l'ASUR Marche/Area Vasta 2, approvato con Determinazione del Direttore di Area Vasta 2 n. 1551/AV2/30.10.2017 che si allega.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'approvazione il seguente schema di determina:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare lo schema di convenzione tra questa ASUR/Area Vasta 2 e l'Associazione di volontariato "Gruppo Volontari Hospice Loreto" Onlus (GVHL onlus), con sede legale a Loreto 60025 (An), Via Asdrubali 10, C.F.: 93130110427, nella persona del legale rappresentante e Presidente meglio in atti generalizzato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (doc.n.1), al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività di volontariato presso la struttura territoriale Hospice, Via S. Francesco 1, 60025 Loreto, facente parte del Distretto di Ancona/Area Vasta 2;
3. Stipulare con l'Associazione GVHL onlus convenzione, di cui allo schema allegato, ai fini dello svolgimento delle relative attività presso l'Hospice di Loreto del Distretto di Ancona, da parte del personale addetto e autorizzato, come da elenco trasmesso, a titolo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
4. Stabilire che la stipulanda convenzione, come stabilito d'intesa e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, avrà validità triennale dal 01.01.2018 al 31.12.2020 quale scadenza naturale; nel contempo stabilire che la validità triennale è sottoposta alla condizione della presentazione di idonea polizza assicurativa valevole per parte dell'anno 2018 e per i successivi 2019/2020 prima che giunga a scadenza quella in essere e senza soluzione di continuità;
5. Dare atto della vigenza del "*Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le associazioni di volontariato e l'ASUR Marche/Area Vasta 2*" approvato con Determinazione del Direttore di Area Vasta 2 n. 1551/AV2/30.10.2017 che si allega (doc.2) e, pertanto, stabilire che il ridetto si applica all'instaurando rapporto convenzionale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

6. Precisare che dall'adozione della presente non derivano oneri economici a carico del Bilancio ASUR Marche sezionale Area Vasta 2 per il periodo di competenza, nemmeno a titolo di rimborso degli oneri assicurativi sostenuti dall'Associazione per intervenuta espressa rinuncia scritta da parte del Presidente del GVHL onlus;
7. Dare mandato all'URP di AV2 e alla Direzione del Distretto di Ancona a porre in essere tutti gli adempimenti tecnico gestionali che scaturiscono dall'attuazione della stipulanda convenzione, inerenti i rapporti con l'Associazione ovvero riguardanti verifiche e controlli sul rispetto dell'atto convenzionale;
8. Comunicare conseguentemente il presente atto per gli adempimenti di cui al punto che precede;
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
10. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Michela Ninno

Il Dirigente

Dott.ssa Anita Giretti

Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso AV2 attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso

Il Dirigente Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -

1) Schema di convenzione con numero due documenti allegati

2) Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le associazioni di volontariato e l'ASUR

Marche/Area Vasta 2